

Chi ha diritto ai 10 punti?

LA DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO

I docenti hanno acquisito “una tantum” (per una sola volta) il punteggio aggiuntivo (10 punti) dopo un triennio continuativo, compreso tra le domande di mobilità dall’ l’A.S. 2000/2001 all’A.S. 2007/2008, per non aver presentato domanda volontaria di trasferimento e/o di mobilità professionale nella provincia di titolarità.

Questo punteggio si ottiene perciò avendo prestato servizio nella stessa scuola continuativamente **per quattro anni**, quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda.

Il punteggio aggiuntivo è previsto

o Per il docente che non abbia presentato, o l’abbia revocata alla scadenza prevista dall’ordinanza, per un triennio continuativo, compreso tra le domande di mobilità per l’A.S. 2000/2001 e l’A.S. 2007/2008 domanda volontaria di trasferimento e/o di mobilità professionale nell’ambito della provincia di titolarità .

o Per il docente che abbia presentato nell’ambito della provincia di titolarità:

domanda condizionata di trasferimento

domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità

domanda di mobilità professionale, in quanto soprannumerario avvalendosi del diritto alla precedenza

Il docente deve inoltre non aver ottenuto, successivamente all’acquisizione del punteggio aggiuntivo, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria.

Il punteggio aggiuntivo spetta anche quando, nel triennio continuativo di riferimento:

- è stata revocata la domanda di trasferimento e/o di mobilità professionale provinciale, nei termini previsti dall’ordinanza sulla mobilità
- è stata presentata domanda di trasferimento tra posto comune e lingua nell’organico funzionale del circolo e è stato ottenuto il trasferimento
- è stata presentata domanda di trasferimento e/o mobilità professionale interprovinciale (cioè per una provincia diversa da quella di titolarità) ed è stato ottenuto il movimento
- è stata presentata domanda di assegnazione provvisoria ed è stata ottenuta fuori dalla provincia di titolarità

- è stata presentata domanda di trasferimento condizionata quale soprannumerario oppure domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità, ed è stato ottenuto il trasferimento

Il personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda, o trasferito a domanda condizionata che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno del periodo in cui fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, e che abbia ottenuto il trasferimento per la scuola o per il comune di precedente titolarità, oppure per altre preferenze espresse nella domanda, ha mantenuto il diritto alla maturazione del punteggio aggiuntivo.

Si perde il diritto all'attribuzione del punteggio aggiuntivo già acquisito qualora sia stato ottenuto dall'A.S. 2003/2004 il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria. La sola presentazione della domanda di trasferimento, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo.

Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato aver ottenuto l'assegnazione provvisoria nell'A.S. 2003/2004 e precedenti

Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato il rientro, nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità, nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda da parte del personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata che abbia chiesto come prima preferenza in ciascun anno il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità. Analogamente non perde il punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che non richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.



Gilda degli Insegnanti di Novara
Via Monte San Michele 13/C

www.gildano.it

TEL 0321 1810158 FAX 0321 331618

criollo@libero.it

Si riceve il pubblico da lunedì a venerdì su appuntamento